

News » Accertamento analitico-induttivo

Lo studio di settore batte la rettifica presuntiva arbitraria

5-10-2022

Nell'ordinanza n. 26018 del 2022 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione dichiara insussistente il vizio motivazionale quando la sentenza di merito impugnata evidenzia, con un ragionamento logico e coerente, le gravi carenze delle inferenze poste a base di un accertamento analitico-induttivo ex art. 39, comma 1, d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600. Nel caso di specie, non soltanto i maggiori ricavi dichiarati da un tassista sono individuati sulla base di calcoli matematici arbitrari, in assenza di uno studio statistico comunale su percorrenze e tariffa medio delle corse, ma la dichiarazione del contribuente è coerente con le risultanze dello studio di settore applicabile ratione temporis.

di Leda Rita Corrado - Avvocato in Genova, Giornalista pubblicista, Dottore di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca

Orientamenti giurisprudenziali	
Conformi	Cass. sez. III, 9 agosto 2007, n. 17477
	Cass. sez. trib., 4 agosto 2017 (ord.), n. 19547
	Cass. sez. I, 24 maggio 2018 (ord.), n. 12967
Difformi	Non si rinvencono precedenti in termini

L'Amministrazione finanziaria emette un avviso di accertamento per rettificare con il **metodo analitico-induttivo** ex art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 i ricavi dichiarati da parte di un **tassista** per il periodo d'imposta 2003. Nonostante la regolarità formale delle scritture contabili e la coerenza con le risultanze dello studio di settore applicabile, l'Ufficio procedente ha calcolato una maggiore redditività del servizio prestato sulla base dei seguenti **elementi**:

1. chilometri percorsi nell'anno, risultanti dalle schede carburante;
2. percorrenza di una corsa media, desunta da studi statistici;
3. tariffario comunale.

Il risultato così ottenuto è ridotto in ragione dei chilometri percorsi per uso privato dell'autovettura ed è incrementato per tener conto di prestazioni rese a titolo gratuito.

Riformando la pronuncia di prime cure, la Commissione Tributaria Regionale accoglie il ricorso del contribuente, ritenendo che le presunzioni poste alla base della rettifica siano prive dei requisiti di **gravità precisione e concordanza** di cui all'art. 2729 c.c.: da un lato, la redditività è individuata sulla base di calcoli matematici arbitrari, dall'altro non esistono né uno studio dell'ufficio statistico comunale su percorrenze e costo medio delle corse in taxi, né una tariffa media. Oltre alle carenze delle inferenze utilizzate dall'Amministrazione finanziaria, il Giudice del gravame ha motivato la propria decisione anche sulla base della coerenza della dichiarazione del contribuente con le risultanze dello studio di settore applicabile ratione temporis.

Nell'ordinanza n. 26018 del 2022, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione dichiara **inammissibile** il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

Il Collegio ritiene che il ragionamento del Giudice d'appello è sufficiente logico e coerente ed esclude che sussistano i presupposti del **vizio motivazionale** lamentato dalla ricorrente Amministrazione finanziaria.

Al caso sub iudice si applica la formulazione dell'**art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5** anteriore alla novella di cui all'**art. 54, comma 1, lett. b), D.L. 22 giugno 2012, n. 83**, secondo cui la sentenza di appello può essere impugnata "per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio".

Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità in base alla quale tale norme "non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge". Detto vizio sussiste pertanto "solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione" (così testualmente sono massimate anche **Cass. sez. III, 9 agosto 2007, n. 17477**, in CED Cass., Rv. 598953; **Cass. sez. trib., 4 agosto 2017 (ord.), n. 19547**, ibidem, Rv. 645292; in motivazione il Collegio richiama anche **Cass. sez. I, 24 maggio 2018 (ord.), n. 12967**, ibidem, Rv. 649032, secondo cui risulta integrato il vizio di omessa o insufficiente motivazione quando, "dal compendio giustificativo sviluppato a supporto della decisione, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa soluzione o sia evincibile un'obiettiva carenza dell'iter logico-argomentativo che ha portato il giudice a regolare la vicenda al suo esame in base alla regola concretamente applicata, mentre, a sua volta, il vizio di contraddittorietà si rende ravvisabile solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi posta a fondamento della decisione adottata").

Riferimenti normativi:

Art. 39, D.P.R. n. 600/1973

Art. 360 c.p.c.

Art. 54, D.L. n. 83/2012

Cassazione civile, Sez. trib., ordinanza 5 settembre 2022, n. 26018

Copyright © 2015 Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Versione online realizzata in esclusiva per il " Sistema Leggi d'Italia Studio Legale" - Tutti i diritti riservati